

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 180

RISOLUZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

(Estensore GIULIANO)

approvata nella seduta del 18 dicembre 2012

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO RELATIVO AL FONDO DI AIUTI EUROPEI
AGLI INDIGENTI (COM (2012) 617 definitivo)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 21 dicembre 2012

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	4

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti;

valutato che la proposta di regolamento istituisce tale Fondo in favore dei cittadini dell'Unione che si trovino in situazione di particolare difficoltà ed indigenza, nell'ambito di un rafforzamento delle politiche per la coesione sociale, come previsto dalla Strategia europea 2020;

considerato che lo stanziamento delle risorse per il neocostituito Fondo si attesta a 2,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, da utilizzare sia per la distribuzione delle derrate alimentari, sia per sostenere interventi finalizzati al reinserimento sociale per coloro che beneficiano di tali aiuti;

osservato che alle autorità nazionali è riconosciuta una notevole flessibilità per programmare e fornire l'assistenza conformemente ai loro programmi nazionali, grazie anche all'aiuto delle organizzazioni *partner*, solitamente enti o associazioni senza scopo di lucro, che sono in una migliore posizione per convogliare l'assistenza sulla base dei bisogni locali;

preso atto dei rilievi espressi dalla 14^a Commissione permanente,

considerato che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

si esprime in senso favorevole.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: DE ECCHER)

14 novembre 2012

La Commissione, esaminato l'atto COM(2012) 617 definitivo, considerato che esso intende istituire per il periodo 2014-2020 un nuovo strumento, che integrerà gli attuali strumenti di coesione, in particolare il Fondo sociale europeo, per far fronte alle forme di povertà più gravi e socialmente problematiche, alla deprivazione alimentare così come alla mancanza di una fissa dimora e alla deprivazione materiale dei bambini, sostenendo nel contempo misure di accompagnamento per il reinserimento sociale dei cittadini più indigenti dell'Unione;

tenuto conto che la presente proposta si colloca nel quadro della Strategia Europa 2020, nella quale, tra l'altro, l'Unione europea si è posta l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio o in condizioni di povertà o esclusione sociale entro il 2020, e che negli ultimi due anni, per effetto della crisi economica, il numero di cittadini europei a rischio di indigenza è aumentato significativamente, con un incremento di due milioni tra il 2009 e il 2010, attestandosi a 116 milioni, pari a circa un quarto della popolazione dell'Unione europea;

considerato che, dal 1987, la maggior fonte di approvvigionamento per le organizzazioni che lavorano a contatto diretto con i membri più svantaggiati della società è stato il programma MDP (*Most Deprived People*) per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, creato per utilizzare in modo adeguato le eccedenze agricole altrimenti destinate alla distruzione. La notevole imprevedibilità delle scorte d'intervento nel periodo 2011-2020, dovuta a riforme successive della politica agricola comune, ha tuttavia privato della sua ragion d'essere il suddetto programma, che sarà quindi soppresso alla fine del 2013;

considerato infine che, con una dichiarazione rilasciata nel dicembre 2011, tredici Stati membri, tra cui l'Italia, hanno chiesto la prosecuzione del programma, e che risorse mirate per la lotta all'indigenza sono state espressamente individuate nella proposta della Commissione europea relativa al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, per un importo di 2,5 miliardi di euro,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 175, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi strutturali (che il Trattato stesso identifica con il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale), fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria, a condizione che esse rispondano agli obiettivi generali individuati dall'articolo 174 del TFUE concernenti la promozione di uno sviluppo armonioso dell'Unione e il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo che essa si prefigge non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e le azioni di ciascuno Stato membro possono comunque essere utilmente integrate e supportate da uno strumento a livello dell'Unione;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per conseguire i propri obiettivi;

nel merito, si sottolinea con compiacimento la natura organica delle misure ammesse al finanziamento che, accanto alla ormai tradizionale fornitura di derrate alimentari e beni di prima necessità, affiancano interventi finalizzati al reinserimento sociale delle persone indigenti. Perché tali misure dispieghino in pieno il loro effetto, è necessario che, nella valutazione *ex ante* che dovrà accompagnare la predisposizione dei programmi nazionali per il periodo 2014-2020, sia dedicata particolare cura alla loro coerenza interna e alla loro integrazione con gli altri strumenti finanziari pertinenti. Più in particolare, vista la stretta complementarità tra le misure ammissibili ai finanziamenti del Fondo e quelle rientranti nel campo d'azione del Fondo sociale europeo, andrebbe valutata la possibilità, correttamente prevista dalla proposta di regolamento, che gli obblighi di esecuzione, di gestione, di controllo e di *audit* previsti siano esercitati, per i due strumenti, dalle medesime strutture e autorità.

